SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO

Titolo della rivista:	Nuove Autonomie - n. 6/2005
Tilolo dell'articolo:	La transazione dei tributi iscritti a ruolo: le competenze della Regione siciliana
Anno di pubblicazione:	2005
Casa editrice:	QUATTROSOLI
ISSN:	1122-228-X

ISSN: 1122-228-X

Nuove Autonomie

ESTRATTO DAL N. 6/2005

NUOVE AUTONOMIE

Rivista di Diritto Pubblico

La transazione dei tributi iscritti a ruolo: le competenze della Regione siciliana

di Angelo Cuva

 $SOMMARIO: 1. \ Premessa. -2. \ La \ competenza \ della \ Regione \ siciliana. -3. \ L'applicazione \ dell'istituto nella \ Regione \ siciliana.$

Premessa.

di cui all'art. 19, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973². assoggettato a procedure concorsuali; viene, altresì, previsto che il pagamento delle corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi risulti e proficuità rispetto alle ordinarie attività di riscossione coattiva, quando nel di esclusiva competenza dello Stato, nei casi di accertata maggiore economicità somme iscritte a ruolo possa essere dilazionato anche in carenza delle condizioni cedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito sia sibilità per l'Agenzia delle Entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, di promisure tendenti a potenziare l'attività di riscossione dei tributi, prevede la possposizione, che si inserisce in un corpo normativo che introduce una serie di qua" e dai richiami (non approfonditi) da essa operati ad istituti o nozioni apparte connessi alla scarne indicazioni descrittive fornite dalla disposizione "de complessità riguardanti la sua natura ed il suo ambito di applicazione, in buona convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, presenta profili di innovatività e di ordinamento con il terzo comma dell'art. 3 del d.l. 8 luglio 2002, così come partenenti prevalentemente ad altri settori del nostro ordinamento giuridico ("transazione", "insolvenza", "economicità e proficuità")¹. Com'è noto la di-L'istituto della transazione dei tributi iscritti a ruolo, introdotto nel nostro

¹ E opportuno ricordare, preliminarmente, che l'art 1 della L. n. 80/2005, che ha per oggetto la delega al Governo in materia di riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto n. 67/1942, prevede che in tale ambito sia, anche, effettuata la "riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge".

² Tale disposizione, così come novellata dall'art. 7 del d.lgs. n. 46/1999, stabilisce che "L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiet-

È di tutta evidenza che la norma per l'utilizzo stesso della locuzione "transazione dei tributi iscritti a ruolo", pone un immediato e molto più ampio problema del rapporto dell'istituto con il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, rispetto al quale però, in considerazione del tema specifico oggetto di queste note, ci limitiamo a rinviare ad altro studio che, evidenziandone precisi e ristretti limiti di applicazione, conduce, alla fine, ad una soluzione di teorica compatibilità.

I a competenza della Regione siciliana.

Nell'ambito della Regione siciliana l'applicazione dell'istituto in esame assume connotazioni peculiari per la particolare competenza di cui la stessa gode in materia tributaria in virtù delle speciali prerogative attribuitele dalla Statuto[†]. L'att 36 di tale impianto normativo, sul quale si è incentrata una copiosa attività ermeneutica volta ad individuare la natura della potestà legislativa conferita alla Regione in tale ambito⁵, prevede che al fabbisogno della stessa "si provvede con i redditi patrimoniali della regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei rabacchi e del lotto".

Ad integrazione di tale disposizione le norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria⁶ hanno, tra l'altro, precisato (art. 2) che spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa deliberate, tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione di quelle previste dal 2° comma dell'art. 36 dello Statuto e delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia

destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime

Alla luce di tali disposizioni la Regione siciliana è intervenuta legislativamente nella materia di cui ci si occupa con l'art. 5 della L.r. n. 10 del 9 agosto 2002 stabilendo che "Nelle more della conversione e subordinatamente alla stessa, si applica in Sicilia l'art. 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, sostituendo agli organi ed uffici ivi previsti quelli operanti in ambito regionale. A decorrere dall'entrata in vigore della relativa legge di conversione, la disposizione si applica nel testo risultante dalla suddetta legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni". Con tale norma, dunque, il legislatore regionale ha voluto utilizzare in Sicilia il nuovo istituto della "transazione", previsto dall'art. 3 del d.l. 138/2002 solo per i tributi spettanti allo Stato, ed ha stabilito che le attività necessarie alla applicazione dell'istituto stesso siano svolte dagli organi e gli uffici della Regione corrispondenti a quelli statali in tale materia.

A tale proposito si deve rilevare che le competenze degli organi regionali in materia di riscossione dei tributi sono state individuate dall'art. 2 della L.r. 5 settembre 1990, n. 35, che, facendo riferimento al sistema precedente alla introduzione dell'Agenzia delle Entrate, ha disposto l'attribuzione delle competenze del Ministero delle finanze previste dal d.P.R. n. 43/1988 (poi sostituito dal d.lgs n. 119/1999) all'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze e della Commissione consultiva per la riscossione (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 43/19887) all'analoga Commissione consultiva regionale (prevista dai successivi artt. 3 e 5 della legge 358).

Da ciò deriva che nella Regione siciliana la facoltà di procedere alla transazione dei tributi a ruolo di propria spettanza spetta all'Assessorato regionale al bilancio e finanze e che il parere obbligatorio richiesto dalla norma richiamata deve essere espresso dalla citata Commissione consultiva regionale⁹.

tiva difficoltà dello stesso, la tipartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria".

³ A. CUVA, Canditazione giudiziale ed indisponibilità della obbligazione tributaria, Palermo, in corso di pubblicazione.

⁺Legge costituzionale 26.2.1948, n. 2.

A com'è noto la norma "de qua" per la sua estrema genericità e per la infelice formulazione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative che hanno favorito, originariamente, l'affermazione di due tesi radicalmente divergenti. In estrema sintesi si ritiene opportuno ricordare soltanto che da parte di alcuni autori si sosteneva che l'art. 36 dello Statuto attribuisse alla Regione siciliana una potestà legislativa esclusiva, mentre altri affermavano che alla stessa spettassero solo poteri di istituzione di tributi predeterminati dalle leggi dello Stato e poteri di normazione secondaria. Il successivo sviluppo dell'articolato dibattito ha visto prevalere, anche in base all'orientamento assunto dalla giurisprudenza dell'Alta Corte per la Regione Siciliana e della Corte costi uzionale, una tesi interpretativa intermedia per la quale si è riconosciuto alla Regione una potesta normativa di natura concorrente o suscidiaria (su tale tema si v. più ampiamente, A. CUVA, L'Autonomiu linanziania della Regione siciliana della Regione una potesta normativa di natura concorrente o suscidiaria (su tale tema si v. più ampiamente, A. CUVA, L'Autonomiu linanziania della Regione siciliana del patenti e le ipateni di riforma. Palermo, 1999, 18 ss.).

D.P.R., n. 1074 del 26 luglio 1965.

Ora v. art 6 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

⁸ Quest'ultima norma, così come modificata dall'art. 48 della L.r. siciliana n. 2 del 26 marzo 2002, attribuisce alla Commissione consultiva regionale i seguenti compiti (c. 6): "La commissione e esprime pareti non vincolanti in materia di: a) modificazioni degli ambiti territoriali della concessione; b) determinazione iniziale e revisione biennale delle misure della commissione e dei compensi spettanti ai concessionari; c) determinazione, ai fini del conferimento e del rinnovo delle concessioni, dei requisiti relativi alla organizzazione tecnica ed ai sistemi informatici per la correcta gestione del servizio di riscossione, con riferimento al numero, alla dislocazione ed ai periodi di apertura degli sportelli negli ambiti territoriali; d) procedure di conferimento delle concessioni; c) vigilanza sull' attività dei concessionari, sulla efficienza ed economicità delle gestioni, nonché in materia di sospensione cautelare dell' attività di gestione di revoca e di provvedimenti sanzionatori dei concessionari, compresa la decadenza dalla concessione; f) ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.

⁹ In questo senso si v. il parere reso dalla Commissione consultiva nazionale per la riscossione nell'adunanza del 17 maggio 2005.

L'applicazione dell'istituto nella Regione siciliana

L'introduzione del nuovo istituto da parte della Regione siciliana fa sorgere, in considerazione della sopra richiamata autonomia in materia fiscale prevista dallo Statuto speciale, alcuni problemi particolari che attengono al suo ambito di operatività ed agli strumenti ermencutici che devono essere utilizzati dagli organi competenti alla sua applicazione.

abbiano stabilimenti od impianti"10. e vivace contenzioso tra Stato e Regione siciliana, è stata riconosciuta dalla stescontribuenti "con domicilio fiscale fuori del territorio stesso ma che in Sicilia da contribuenti con domicilio fiscale nel territorio della stessa che quelle dei per i conseguenti adempimenti", sia le istanze relative a transazioni presentate mettere all'Assessorato regionale al bilancio ed alle finanze delle Regione Sicilia, mato, alla luce di tale assetto normativo, che l'Agenzia delle entrate debba "risa Commissione consultiva nazionale per la riscossione che ha tra l'altro afferdisposizioni speciali, che per altri versi è stata oggetto, com'è noto, di un lungo principio della territorialità dell'imposta. La rilevanza, in questo ambito, di tali 1074/1965 che stabiliscono l'attribuzione alla Regione di tali tributi in base al disposto dall'art. 37 dello Statuto regionale e dell'art. 7, comma, 2 del d.P.R. n. le che sono addetti agli stabilimenti situati in Sicilia; ciò per effetto di quanto dei dipendenti di imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio regionapossono formare oggetto di "transazione" anche i tributi sui redditi di lavoro del suo territorio (ex art. 36 dello Statuto e 2 delle norme di attuazione), che pra rilevato in ordine alla spettanza alla Regione dei tributi riscossi nell'ambito Sotto il primo profilo è opportuno precisare, ad integrazione di quanto so-

Per quanto, invece, attiene al secondo aspetto riguardante gli strumenti interpretativi che devono essere utilizzati dagli organi regionali deputati alla attuazione dell'istituto "de quo" il tema principale che si pone (strettamente connesso al profilo in precedenza analizzato) è quello della rilevanza che assume in tale contesto la circolare emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento, avente ad oggetto l'art. 3, c. 3, del d.l. 138/2002 e finalizzata a "fornire alcune prime precisazioni di natura interpretativa sui principali aspetti della norma, nonché alcune necessarie indicazioni di carattere operativo ..."

È opportuno precisare, preliminarmente, che tale circolare essendo stata emanata dall'Agenzia delle entrate per i tributi di competenza erariale previsti dal citato art. 3, c. 3, non vincola, secondo i principi generali che riguardano il sistema delle fonti normative, gli organi della Regione siciliana chiamati dall'art. 5 della L.r. 10/2002 a dare applicazione all'istituto recepito per rinvio dalla stessa disposizione. Infatti, com'è noto, le circolari interpretative non sono fonti del diritto tributario e quindi, "non sono vincolanti nell'ordinamento giuridico ge-

La transazione dei tributi iscritti a ruolo: le competenze della Regione siciliana

nerale^{12"}, ma solo all'interno di quello "amministrativo", determinando vincoli

solo per gli uffici periferici gerarchicamente subordinati a quello che le ha emanate. Da ciò deriva che l'Assessorato regionale al bilancio e finanze della Regione Sicilia pur potendo liberamente apprezzare, anche in considerazione dell'autorevolezza della fonte, le indicazione fornite dalla citata circolare dell'Agenzia delle entrate non deve ritenersi in alcun modo vincolato dalla stessa nell'applicazione dell'istituto "de quo".

Tale precisazione appare rilevante in considerazione del contenuto della circolare n. 8/E del 4 marzo 2005 che, nel ricadere in un "vizio" già manifestatosi in altre circostanze, và oltre la sua naturale funzione interpretativa e ne assume una "additiva" che integra il dettato normativo aggiungendo condizioni sostanziali e procedimentali non previste dal legislatore. Non vi è dubbio che rale sconfinamento è riconducibile alla scarne, limitate e non univoche indicazioni fornite dall'arr. 3, c. 3 del d.l. n. 138/2002, di cui si è già detto all'inizio di questo lavoro, ma è altrettanto certo che tale limite della norma non legittima l'assunzione da parte dell'Amministrazione finanziaria di competenze esclusive del legislatore tributario.

In tal senso si deve rilevare che la Direzione centrale per l'Accertamento dell'Agenzia delle entrate nel tentativo di fornire agli Uffici periferici indicazioni utili ad una uniforme applicazione del nuovo istituto pone una serie di limiti e condizioni, non previsti dalla norma istitutiva, che ne riducono fortemente l'ambito applicativo.

A tale proposito si deve rilevare, tra l'altro, che la circolare in esame, ritenendo che "il termine "transazione" utilizzato dal legislatore debba essere riferito al contratto tipico previsto dall'art. 1965 del c.c., primo comma", pone come condizione necessaria l'esistenza di una "lite" attuale o anche potenziale, precisando ulteriormente che queste devono "tuttavia pur sempre presentare connotazioni di effettiva fondatezza tali da rendere incerto l'esito delle stesse".

Senza voler affrontare un commento approfondito delle conseguenze applicative connesse con tale impostazione interpretativa assunta dall'Agenzia, riteniamo opportuno osservare soltanto che essa andando oltre il dettato normativo sembra, per certi versi, contrastare la ratio sottesa alla introduzione del nuovo istituto che riteniamo sia quella di consentire all'Agenzia delle entrate, anche in assenza di qualtiasi intertezza di tipo subiettivo, di procedere alla riscossione di una somma inferiore rispetto a quella dovuta ed iscritta a ruolo, per ragioni attinenti esclusivamente a profili di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa volta al recupero dell'imposta¹³. La norma "de qua", infatti, riferisce

¹⁰ Parere citato nella nota precedente. Per quest'ultima ipotesi la Commissione auspica "opportune forme di coordinamento".

¹¹ Circolare n. 8/E del 4 marzo 2005

¹² Cosi F. TESAURO, Istituzioni di Diritto tributario, Parte generale, Torino, 2003, 53.

¹³ Sulla sempre maggiore rilevanza di tali principi in materia fiscale si v. M. VERSIGLIONI (Acondo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudizziale, Milano, 2001) il quale, in riferimento ai criteri che devono orientare le scelte discrezionali dell'Amministrazione finanziaria, ha affermato che "può dirsi che l'ordinamento tributario presenta crescenti indici di conferma dell'immanenza, al suo interno, dei principi di efficacia e di

vono orientare la sua azione¹⁸. E sotto questo profilo non può non rilevarsi cha riscossione conduca alla soluzione economicamente più vantaggiosa per gura che sulla base di una attenta analisi costi/benefici applicata all'attività di te, al contratto típico previsto dall'art. 1965, c. 1, c.c.¹⁷, ma ad una peculiare fidi cui parla la nuova norma non sia riconducibile, come fa l'Agenzia delle entra ancora contestabile. In tale ottica appare logico affermare che la "transazione" quella in cui il titolo legittimante l'iscrizione sia ancora provvisorio e, quindi, giosa e non possono esserci conseguentemente "reciproche concessioni", sia in non impugnato) nella quale, dunque, non si è in presenza di un res dubia¹⁶ o litiormai definitivo (ad es., una sentenza passata in giudicato o un atto impositivo l'Amministrazione alla luce dei citati principi di efficacia ed efficienza che deapplicabile sia nell'ipotesi in cui l'esecuzione coattiva sia fondata su un titolo tributari derivanti da iscrizioni a ruolo nei confronti di contribuenti rilevatisi insolventi", ed economicità dell'azione amministrativa, estenda la sua portata a tutti i crediti butari sfociati nella iscrizione a ruolo, ma, in attuazione del principio di efficacia non solo nel caso di sussistenza di liti attuali, instaurate in tema di rapporti tri-"effetti" transattivi, ha osservato che l'interesse pubblico perseguito dalla norma Ciò significa, come peraltro rilevato anche da attenta dottrina¹⁵, che l'istituto sia induce a ritenere che il nuovo istituto sia idoneo ad esplicare la sua efficacia " (e richiamato dalla circolare dell'Agenzia), pur riferendosi ad un accordo con vare che lo stesso Consiglio di Stato nel parere reso nell'adunanza del 28.9.2004 presentino "connotazioni di effettiva fondatezza". Su questo punto si deve rilestenza di un contenzioso pendente o potenziale o, a maggior ragione, di liti che stassione toathira" e non pone espressamente alcuna condizione costituita dall'esidello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di ri l'applicabilità dell'istituto ai "*tributi iscritti a ruolo* ... il cui gettito è di spettanza

economicià, ormai divenuti regole precettive per l'attività della pubblica amministrazione in genere e, quindi, anche di quella finanziaria"(p. 379).

la stessa circolare dell'Agenzia, con evidente contraddizione concettuale, arriva ad affermare che "il principio della economicità dell'azione amministrativa assurge ad elemento qualificante dell'istituto ed al tempo stesso elemento importante di valutazione per la sua applicazione".

Alla luce delle precedenti considerazioni l'Assessorato regionale al bilancio e finanze della Regione siciliana, come già anticipato, potrà procedere all'applicazione dell'istituto recepito con l'art. 5 della L.r. n. 10/2002, per i tributi di propria competenza sopra richiamati, senza tenere conto delle condizioni fortemente limitative previste dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate (con particolare riferimento alla esistenza di liti "fondate"), potendo, eventualmente e se lo riterrà opportuno, prendere in considerazione le indicazioni procedurali riguardanti le attività istruttorie contenute nella circolare stessa¹⁹.

In tale direzione il nuovo "strumento" messo a disposizione dell'Amministrazione regionale potrà avere una ampia applicazione che consentirà alla stessa di conseguire un maggiore (e meno costoso) e più rapido introito di risorse finanziarie rispetto alla ipotesi della esecuzione forzata ed al contribuente di beneficiare di una riduzione del carico tributario e, laddove ne ricorrano le condizioni soggettive, di non subire le conseguenze negative di una dichiarazione di fallimento²⁰.

¹⁴ Il Consiglio di Stato, sempre con lo stesso parere, ha osservato, in riferimento alle "linee portanti dell'istituto", che questo consente all'Amministrazione finanziaria di "conseguire un più proficuo introito rispetto a quello ottenibile dallo sviluppo delle procedure esecutive".

¹⁵ F. BRIGHENTI, La transazione dei tributi: nuoro corso o stravaganza normativa, in Boll. Trib., n. 18/2002, 1301 ss. L'Autore ha correttamente rilevato che il titolo esecutivo previsto dalla disposizione in esame può essere definitivo o provvisorio e che nel primo caso non vi è nulla da transigere; in questa ipotesi , infatti, "non esiste alcuna res litigiasa dato che l'obbligazione tributaria è ormai cristallizzata nell'an e nel quantum e, parallelamente, il credito dell'Erario è divenuto incontestabile. Non esiste, quindi il caput contraversum, cioè quella situazione di conflitto che costituisce il presupposto indeclinabile del negozio transattivo".

Ouesta può esserci stata, ma una volta divenuto definitivo l'atto impositivo non ha, più alcuna rilevanza e non può dare luogo ad accordi transattivi.

¹⁷ Il quale definisce la transazione come "il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro".

¹⁸ Si deve, anche, osservare che il fare coincidere l'istituto con la nozione civilistica di transazione prevista dall'art. 1965, 1 comma, del codice civile, comporta problemi di compatibilità con il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria cui si è fatto cenno "in limine" e, più in

particolare, per quanto attiene l'IVA, la proposizione di censure da parte degli Organismi comunitari. Si deve, infatti, ricordare che la Commissione Europea facendo riferimento agli artt. 87 (ex 92) e seguenti del Trattato U.E. ha, in tale materia, espressamente considerato la transazione come un aiuto di stato idoneo ad alterare le regole della libera concorrenza. In questo senso cfr. R. RIZZARDI, Tributi a ratel La Ue perplesta, in "Il Sole-24 Ore" dell'11 marzo 2005.

¹⁹ E utile ricordare che l'Assessorato, in tale ambito applicativo, potrà avvalersi per quanto in particolare attiene alla identificazione dello stato di "insolvenza" previsto dalla normativa in questione, delle utili indicazioni fornite dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana con il parere reso il 4 luglio 2005. In tale atto viene, correttamente, precisato che il termine insolvenza, utilizzato dal legislatore nella norma in commento, "non appare riferibile ad un puro e semplice comportamento omissivo, accertabile a prescindere da ogni indagine circa il perché non si paga, e coè circa la volontarietà, o no, del mancato pagamento e quindi in ordine alla possibilità o meno di procedere diversamente; il termine indicato, viceversa, pertiene ad uno stato del patrimonio considerato nella sua capacità di soddisfare obbligazioni ed implicante una indagine ed una valutazione circa la consistenza del medesimo correlata alla capacità produttiva del soggetto che ne ha la titolarità ed al credito di cui il medesimo gode".

In questo senso, ed in particolare sugli effetti vantaggiosi per le parti derivanti all'applicazione dell'istituto si v. S. LA ROCCA, La transazione fiscale dei tributi iscritti a ruolo, in "il fisco", n. 29/2005, 4505.